

Eleggibilità delle educatrici di scuola dell'infanzia

Decreto del Governo dell' 8 marzo 1994

1. Può essere nominata educatrice di scuola dell'infanzia chi è possessore di un diploma grigione di educatrice di scuola dell'infanzia oppure ha conseguito con successo la formazione concomitante con la professione presso la Centrale delle donne grigionesi.
2. Le titolari di diplomi extracantonali di educatrice di scuola dell'infanzia, che vengono riconosciuti senza riserve anche in altri cantoni, sono eleggibili provvisoriamente e infine definitivamente, se il cantone che rilascia il relativo diploma riconosce a sua volta il diploma grigione di educatrice di scuola dell'infanzia, nelle scuole grigioni dell'infanzia per i primi due anni della loro attività d'insegnante. Scaduto questo periodo transitorio di due anni e dopo aver consultato l'ispettrice responsabile della scuola dell'infanzia, esse possono essere nominate definitivamente in scuole grigioni dell'infanzia.
3. La premessa per una nomina sia provvisoria che definitiva è costituita dalla padronanza della lingua d'insegnamento e nelle scuole dell'infanzia di lingua tedesca da una sufficiente capacità di esprimersi in un dialetto svizzerotedesco oppure in un dialetto assai simile a quest'ultimo. In casi di dubbio l'ufficio per la scuola popolare e scuola dell'infanzia del Dipartimento dell'educazione chiarisce la competenza linguistica.
4. In caso di nomina sia provvisoria che definitiva di titolari di diplomi extracantonali di educatrice di scuola dell'infanzia, il riconoscimento del relativo diploma deve essere chiarito interpellando l'ufficio per la scuola popolare e scuola dell'infanzia del Dipartimento dell'educazione.
5. Le titolari di diplomi esteri sono parificate alle titolari di diplomi extracantonali, nella misura in cui l'ufficio per la scuola popolare e scuola dell'infanzia del Dipartimento dell'educazione abbia stabilito in precedenza l'equivalenza dei diplomi e la competenza linguistica. Sono equivalenti in modo particolare i diplomi che vengono rilasciati in base a una formazione equivalente e che danno diritto a insegnare in un'istituzione prescolastica paragonabile in quanto a genere.
6. Il presente decreto sostituisce il decreto governativo no. 2326 del 15 settembre 1992.